

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3152}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIULIETTI, ALBINI, AMATO, ARLOTTI, BERRETTA, PAOLA BOLDRINI, BORGHESE, CAPONE, CARRESCIA, CENNI, CIMBRO, CIRACÍ, D'INCECCO, DONATI, FRAGOMELI, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, LAFFRANCO, LATRONICO, LODOLINI, MARANTELLI, MARCHI, MERLO, MICCOLI, MORANI, PATRIARCA, PREZIOSI, REALACCI, ROSTELLATO, TARICCO, TERROSI, VALERIA VALENTE, VERINI

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo
dell'artigianato artistico italiano

Presentata il 3 giugno 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'artigianato rappresenta una straordinaria ricchezza del nostro Paese ed è un settore nel quale convivono tante realtà tra loro profondamente differenti. Pertanto, se è innegabile la capacità dell'artigiano di misurarsi con le più moderne e sofisticate tecniche, è altrettanto innegabile che molti artigiani operano in uno spazio dove artigianato e arte si confondono, uno spazio nel quale prevalgono l'estro creativo e l'affinamento estremo della

manualità. È quella parte del settore che viene individuato come artigianato artistico e tradizionale, le cui lavorazioni privilegiano la forma artistica e l'aspetto estetico e mettono ben in evidenza l'impronta del maestro artigiano. Pensiamo all'arte decorativa che va dall'affresco murale alla pietra lavorata, dallo stucco alla terra cotta, dal mosaico alla lavorazione del marmo; alla lavorazione artistica del legno, del ferro battuto, del bronzo e del rame; alle stoffe d'arte, ai

tappeti, agli arazzi, ai ricami e ai merletti. C'è poi un grande filone che riguarda l'oreficeria e la gioielleria, il taglio e l'allestimento delle pietre preziose, l'incisione, lo smalto, lo sbalzo, la pirografia, la pittura su vetro, le lavorazioni della cartapesta, l'arte grafica e le miniature eccetera. L'artigianato artistico e tradi-

zionale necessita di un'azione a livello nazionale che possa consentire di evidenziarne il valore per il sistema Paese, di tutelarlo contro le imitazioni, le riproduzioni illecite, gli adattamenti abusivi e il plagio culturale e, al tempo stesso, di promuoverne lo sviluppo, così come si prefigge la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato riconosce il patrimonio unico dell'artigianato artistico e tradizionale e degli antichi mestieri, ne tutela e valorizza le produzioni quali beni culturali, ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo della Costituzione, e ne promuove la conservazione e lo sviluppo, nel rispetto delle competenze regionali.

ART. 2.

(Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale).

1. Ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche artistiche e tradizionali, sono considerati beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico, effettuate nelle botteghe d'arte secondo forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono il patrimonio storico e culturale consolidatosi in zone di affermata e intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione;

b) gli antichi mestieri, le attività artigiane e le relative creazioni, produzioni e opere che hanno conservato antiche tecniche di lavorazione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, comprese le attività di re-

stauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

2. Nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede alla valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, tramite l'adozione di interventi diretti al riconoscimento e alla qualificazione artistica delle relative produzioni e attività, nonché alla salvaguardia del patrimonio storico e culturale degli antichi mestieri e delle botteghe d'arte.

ART. 3.

(Istituzione del marchio nazionale di qualità dell'artigianato artistico e tradizionale).

1. Ai fini del riconoscimento della qualità, dell'origine e della specificità delle lavorazioni, è istituito il marchio nazionale di qualità dell'artigianato artistico e tradizionale, corredato di un logo figurativo.

2. La proprietà del marchio di cui al comma 1 è attribuita allo Stato italiano. Il rilascio della relativa autorizzazione all'uso è di competenza del Ministero dello sviluppo economico e avviene sulla base dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 4, secondo criteri e modalità definiti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede alla valorizzazione del marchio di cui al presente articolo nel territorio nazionale e nei principali mercati internazionali, anche mediante campagne di promozione su un apposito portale *internet*.

ART. 4.

(Disciplinari di produzione).

1. I disciplinari di produzione dell'artigianato artistico e tradizionale, adottati da ciascuna regione, definiscono e descrivono i caratteri fondamentali delle singole produzioni, con particolare riferimento a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale delle tradizioni produttive consolidate a livello locale, alle tecniche di lavorazione e di produzione e alle materie usate, nonché i criteri di valutazione delle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

ART. 5.

(Bottega-scuola).

1. Al fine di sostenere la qualificazione e il rinnovamento delle attività tutelate dalla presente legge e allo scopo di incentivare l'avviamento dei giovani al lavoro e di promuovere lo sviluppo della professionalità dei lavoratori nelle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale, le regioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, disciplinano il riconoscimento della qualifica di bottega-scuola alle imprese artigiane appartenenti al settore.

ART. 6.

(Istituzione del Fondo nazionale per l'artigianato artistico e tradizionale).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per l'artigianato artistico e tradizionale, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. A valere sul Fondo, oltre alle risorse necessarie per il funzionamento del marchio di cui all'articolo 3, possono essere finanziati progetti nazionali finalizzati alla promozione e allo sviluppo, anche nei mercati esteri, del settore dell'artigianato artistico e tradizionale nonché alla tutela delle botteghe-scuole di cui all'articolo 5.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0032210